

8.2.7.3.2. 7.2.B – Investimenti su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 7.2.B consente di incrementare il livello di servizi per la popolazione rurale che spesso si trova a vivere delle condizioni di disagio. Sono evidenti le carenze infrastrutturali di alcune zone rurali che ne limitano lo sviluppo socio-economico e da cui discendono esigenze connesse al loro superamento. Le principali criticità attengono al miglioramento dell'accessibilità del territorio rurale, da cui scaturisce l'esigenza di riqualificazione sostanziale della viabilità comunale secondaria, attraverso il miglioramento dei tracciati e l'eliminazione delle situazioni che possono pregiudicare la sicurezza della popolazione.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare il fabbisogno 32 e rientra nell'ambito della priorità P6, Focus Area 6B.

Vale la pena sottolineare, infine, che il miglioramento della percorribilità delle infrastrutture appena richiamate determinerebbe un incremento del livello di servizi e dell'attrattività delle aree rurali comprese nella delimitazione C e D adottata dal PSR Puglia 2014-2020, poiché oltre alle popolazioni residenti potrebbe essere di beneficio per il sistema delle imprese impattando positivamente anche sul livello di imprenditorialità delle suddette aree.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013; per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo massimo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- D.lvo n. 159 del 06 settembre 2011 sul Codice antimafia

- Decret legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici
- Decreto ministeriale n. 1444 del 02 aprile 1968
- D.G.R.della Regione Puglia n.176 del 16/02/2015 “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”
- Decreto del Ministro n. 17070 del 19.11.2012 - Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Comuni e Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali, di cui all'art. 45 del Reg. Ue 1305/2013, per l'ammodernamento delle strade comunali secondarie.

Spese generali collegate agli investimenti materiali come spese di progettazione, direzione lavori ecc. (lettera c) art. 45 Reg. (UE) 1305/2013 nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.

IVA non recuperabile a norma della normativa nazionale (art. 69, comma 3 lettera c, Reg. Ue n. 1303/2013).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, ove tali piani esistano, e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

È necessario non aver ottenuto altri finanziamenti per ciascuna voce oggetto della domanda di sostegno.

Un punteggio minimo è stabilito nei Criteri di Selezione.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, come definite nella presente misura.

Gli interventi devono riguardare le strade comunali extraurbane esistenti localizzate nelle macroaree C e D

del PSR Puglia 2014-2020.

Sono escluse le strade comunali localizzate nelle macroaree A e B del PSR Puglia 2014-2020.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

- Densità di insediamenti abitativi nelle aree rurali comunali. I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare i territori con maggiore densità;
- Utilizzo di materiali e tecnologie innovativi a basso impatto ambientale;
- Utilizzo della strada oggetto di intervento anche per la mobilità lenta.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso che sarà stabilita nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammessa a contributo.

Il costo totale dell'investimento proposto dovrà essere compreso tra 100.000 e 250.000 euro

I contributi non costituiscono "aiuto".

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sotto-misura 7.2 B con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sotto-misura 7.2 B fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici. L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per la conclusione degli interventi qualora relativi a immobili assoggettati a vincoli specifici o ubicati in aree naturali protette e la rendicontazione della spesa.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti;
- alla verifica del rispetto del cumulo dei finanziamenti.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la specificità delle operazioni finanziate un possibile rischio è rappresentato dalla peculiarità tecnica dei singoli progetti ed alla complessità delle normative di contesto.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni “con gli obblighi applicabili stabiliti..., compresi quelli in materia di appalti pubblici...” (Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R9: l'esecuzione degli interventi sarà oggetto di continuo monitoraggio con riferimento sia per all'esecuzione dei singoli progetti conformemente al progetto iniziale sia con riferimento alla valutazione della tempistica di esecuzione. Con riferimento al cumulo dei finanziamenti verranno valutate le dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso le banche dati disponibili e la descrizione contenuta nei titoli di spesa e di pagamento

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica di sostenibilità tecnica dei progetti in relazione ai titoli abilitativi.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure". Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007- 2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari. Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura

(ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell'articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 non superiori a 500.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.